



CITTÀ DI POGGIARDO

Provincia di Lecce

Via Aldo Moro, 1 - 73037 Poggiardo
Tel. 0836.909811 - Fax 0836.909863 - www.poggiardo.com
Codice Fiscale 83001790753 - P. IVA 01406030757

ORDINANZA N. 18/2018

Oggetto: PULIZIA TERRENI.

IL SINDACO

RILEVATO che con l'approssimarsi della stagione estiva le aree urbane inedificate, i giardini privati all'interno del centro edificato e nelle immediate vicinanze di questo, devono essere tenuti in buono stato di manutenzione e conservazione allo scopo di evitare che siano invasi da erbacce e vegetazione spontanea che, oltre a renderli di aspetto indecoroso, diventano anche ricettacolo di insetti e rifiuti vari, nonché luoghi dove si annidano animali, quali topi, serpi, ecc...;

CONSIDERATO che dette aree urbane devono essere tenute pulite da parte dei rispettivi proprietari, sgombre da erbacce, vegetazione spontanea, arbusti vari ed ogni altro materiale di rifiuto che possa costituire principio di incendio;

TENUTO CONTO che all'interno dell'abitato urbano sussiste il divieto di effettuare la bruciatura delle stoppie, della paglia, della vegetazione spontanea e dei residui vegetali;

VISTI gli artt. 160 e 255 del Locale Regolamento d'Igiene;

VISTA la legge regionale 12/12/2016, n.38, recante "*Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia*";

RITENUTO di provvedere in conformità a quanto stabilito per l'igiene pubblica ed allo scopo di scongiurare il rischio di incendi;

VISTO l'art. 50 del D. lgs. 18 agosto 2000, n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali e s.m.i.;

ORDINA

A tutti i proprietari di aree inedificate all'interno e nelle immediate vicinanze dell'abitato urbano, di procedere immediatamente alla pulizia e buona manutenzione delle aree di proprietà, allo scopo di evitare soprattutto che diventino ricettacolo di insetti, rifiuti vari, luoghi dove si annidano animali, quali topi, serpi, ecc...e che possano in ogni caso costituire principio di incendio.

Decorsi **giorni dieci (10) dalla pubblicazione** della presente ordinanza si procederà agli accertamenti e alle verifiche *in loco* degli inadempienti da parte della Polizia Locale e degli altri Agenti della forza Pubblica, con l'avvertenza che dopo la formale diffida agli inadempienti di provvedere nel **termine di gg. 5 dalla notifica**, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 12 della L.R. 12/12/2016, n.38 di cui alle lettere a), b) e c), con le procedure previste dalla legge 24/11/1981, n°.689, in relazione alle violazioni rilevate, oltre alla esecuzione d'Ufficio in danno ai proprietari trasgressori:

a) da €. 500,00 a €. 2.500,00 per chi non provvede alle opere di pulizia e potatura;

b) da €. 1.000,00 a 5.000,00 per chi effettua fuori dai casi consentiti la bruciatura delle stoppie e delle paglie;

c) da €. 1.000,00 a €. 5.000,00 per chi effettua la bruciatura dei residui vegetali, agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla L.R. 12/12/2016, n.38.

Il Comando di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione e dell'esatta osservanza della presente ordinanza.

Ai sensi degli artt.3, quarto comma e 5, terzo comma, della legge 07.08.1990, n.241, responsabile del procedimento è il Capo Settore Tecnico del Comune, Arch. Lucio Ricciardi.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto di Lecce nel termine di 30 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971 n.1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, (legge 6 dicembre 1971, n.1034).

29 MAG. 2018

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, li



IL SINDACO
(Dott. Giuseppe Colafati)